

La risposta n. 153 dell'Agenzia delle entrate in merito alle modalità per la detrazione dell'Iva

DS6901

DS6901

# Creditore inerte senza rimborso

## Perché non ha provveduto a comunicare la nuova Pec

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**N**iente rimborso dell'Iva, con emissione di note di credito, in pendenza della procedura di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per la mancata indicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del creditore giacché il comportamento inerte è di quest'ultimo che, al fine di ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, avrebbe dovuto comunicare alla curatela quello valido.

Queste le conclusioni dell'Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 153/2024, è intervenuta sui termini e le modalità di emissione di note di variazione ai fini Iva, in presenza di procedure concorsuali, e del rimborso anomalo. La società istante ha posto un quesito sul tema e, in particolare, sulle modalità per ottenere la detrazione Iva delle fatture per prestazioni di servizi informatici emesse nei confronti di una impresa dichiarata, successivamente, fallita. La contribuente ha indicato la successione degli eventi, dall'emissione delle proprie fatture all'operazione straordinaria di conferimento di ramo di azienda dell'impresa dichiarata fallita, con contestuale trasformazione in società per azioni del conferitario nel 2013 e della ulteriore fusione avvenuta nel 2018. Inoltre ha reso noto che il curatore, nell'ottobre 2021, ha erroneamente comunicato, con Pec, il deposito del piano di riparto all'indirizzo della società trasformata, indicando il credito relativo alle fatture emesse dalla società creditrice e, nel 2022, il Tribunale competente ha definitivamente dichiarato chiusa la proce-

dura. Lo stesso anno, il curatore ha nuovamente, e sempre in maniera errata, comunicato il credito delle fatture alla società conferitaria e trasformata che risultava ormai cancellata dal registro delle imprese e nel 2023, in seguito a una interlocuzione con il curatore, la società istante (creditrice) ha ricevuto, in ritardo e con mail ordinaria, la consegna del piano di riparto e la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento. Pertanto, la società, rilevando che il piano di riparto non è stato notificato tempestivamente per l'errata indicazione dell'indirizzo di pec del destinatario, chiede quale sia l'atteggiamento da tenere al fine di recuperare l'Iva relativa alle fatture emesse e non riscosse, proponendo tre soluzioni alternative.

L'Agenzia delle entrate, preso atto che nel 2021 il piano di riparto risultava notificato con esito positivo, richiama un preciso documento di prassi (risoluzione n. 183/E/1995) sostenendo che la procedura di rettifica deve essere posta in essere dalla società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente, evidenza che il termine di presentazione della dichiarazione per quell'anno (2021) è abbondantemente decorso, richiama anche l'art. 31-bis della legge fallimentare e conclude precisando che, in presenza di un comportamento inerte del creditore, nella fattispecie la mancata comunicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, non è possibile fruire della disciplina per rimborso anomalo, di cui all'art. 30-ter del dpr 633/1972.

— © Riproduzione riservata — ■

